

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4912

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GURI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

E DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
(PASTORE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Presentato alla Presidenza il 28 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intensità e il ripetersi dei fenomeni sismici verificatisi in Sicilia nel corso del mese di gennaio 1968 hanno determinato distruzioni e danni di considerevole entità in vaste zone della parte occidentale dell'Isola, precisamente nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani.

Il movimento tellurico di maggior gravità, verificatosi il giorno 15 gennaio, ha provocato la totale distruzione di ben sei comuni, che è qui doveroso ricordare soprattutto per il doloroso bilancio di vite umane perdute: Gibellina, Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa.

Il fenomeno ha peraltro interessato, sia pure in misura minore, numerosi altri comuni delle tre province, dove anche si sono dovuti registrare perdite umane e danni materiali.

Nell'intero territorio colpito si sono inoltre avuti — soprattutto per il ripetersi delle scosse, che ha determinato il giustificato panico delle popolazioni, e la conseguente paralisi di ogni attività — riflessi negativi sul piano economico, i quali hanno assunto carattere di particolare gravità nelle città capoluogo e negli altri centri propulsivi dell'economia locale.

Dopo i primi interventi, prontamente attuati con eccezionale impiego di uomini e di mezzi tecnici e finanziari per recare alle popolazioni colpite i più urgenti soccorsi, è parso evidente che il ritorno delle zone interessate a condizioni di normalità non potrà avvenire senza un organico complesso di misure per la ricostruzione degli abitati e delle opere pubbliche, e per la ripresa delle attività produttive ed economiche.

In questa consapevolezza, le varie Amministrazioni dello Stato hanno subito svolto, per quanto possibile, approfonditi accertamenti circa la natura e la reale entità dei problemi da affrontare, i quali non solo hanno confermato tale esigenza, ma hanno posto in rilievo l'opportunità di finalizzare gli ulteriori interventi e la concessione delle provvidenze alla rinascita economica e sociale di quelle zone, anche attraverso coordinate iniziative

promosse dallo Stato e dalla Regione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Con questi intendimenti e con la sollecitudine richiesta dall'interesse generale e dalla comprensibile attesa delle popolazioni, è stato adottato dal Governo il decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento per la conversione in legge e che qui di seguito brevemente si illustra.

Il provvedimento contiene anzitutto un complesso di disposizioni (articoli 1-23) volte a disciplinare gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, per i quali è autorizzata la spesa complessiva di 165 miliardi di lire, nel quadriennio 1968-1971.

Con tale somma dovrà provvedersi, a totale carico dello Stato, alla costruzione di alloggi da assegnare a famiglie rimaste senza tetto, al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, di opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici, di edifici di culto e di altri impianti per l'espletamento dei servizi pubblici, alla spesa per le espropriazioni ed alle opere connesse con la urbanizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1.

Nei comuni in cui ciò sarà ritenuto necessario, la ricostruzione avverrà con l'osservanza delle prescrizioni di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, come espressamente disposto dall'articolo 2.

Per la ricostruzione e la riparazione del patrimonio immobiliare privato danneggiato o distrutto, l'articolo 3 prevede la concessione di contributi nella spesa all'uopo necessaria, in misura variabile in rapporto alla composizione del nucleo familiare, alle caratteristiche dell'abitazione e al reddito imponibile del beneficiario agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare.

Allo scopo di facilitare i proprietari privati nell'opera di ricostruzione vengono dettate varie disposizioni agevolative, tra cui quella, contenuta nell'articolo 4, che ammette la ricostruzione degli immobili su aree diverse da quella originaria che risultasse tecnica-

mente inidonea; quella di cui all'articolo 5, che contempla la possibilità di accordare al proprietario un'anticipazione pari al 30 per cento della misura del contributo spettantegli; quella, recata dall'articolo 8, che consente agli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani e agli altri Istituti a carattere nazionale operanti nel settore dell'edilizia di sostituirsi ai proprietari che ne facciano richiesta nella costruzione delle abitazioni.

E poi previsto il trasferimento in altra sede degli abitati distrutti, alla cui ricostruzione si provvederà sulla base di programmi di opere redatti da una apposita Commissione tecnica e approvati con decreto del Ministero per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana (articoli 11 e 12).

Per quanto riguarda la determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo alla stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (articolo 13).

Per rendere più spedita l'opera di ricostruzione, con il provvedimento in esame è stata anche prevista l'istituzione in Palermo, per un triennio, di un « Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 » quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, il quale assolverà — avvalendosi della consulenza di un apposito Comitato tecnico amministrativo — tutti i compiti di amministrazione attiva concernenti l'attuazione delle provvidenze nelle tre province di Agrigento, Palermo e Trapani (articoli 16-18).

Anche per il settore dell'agricoltura, la rinascita dei territori colpiti richiede interventi di vasta portata che vanno dal ripristino delle strutture e dalla ricostituzione delle scorte e dei capitali di conduzione alla concessione agli operatori agricoli dei mezzi finanziari necessari per la ripresa delle loro attività.

Con l'articolo 24 sono stati pertanto previsti: l'erogazione dei contributi in conto capitale contemplati dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, destinati alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende, compresa la ricostituzione delle scorte vive e morte; l'attuazione di interventi per il ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani; nonché la concessione di contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

Un particolare cenno merita l'articolo 25 che autorizza la concessione di contributi in conto capitale, fino al 90 per cento della spesa necessaria, ai coltivatori diretti che ricostruiscono la propria abitazione e i relativi manufatti rurali, anziché nel luogo ove sorgevano, nell'ambito territoriale aziendale: ciò allo scopo di favorirne lo stabile insediamento sul fondo e di modificare così l'antica consuetudine dei contadini di quelle zone di abitare nei centri urbani.

Con l'articolo 26 viene affidato al Ministero dell'agricoltura e foreste il compito di attuare, assumendo a suo totale carico la relativa spesa, un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilità rurale — la cui situazione, dopo i terremoti del gennaio scorso, si è ulteriormente aggravata — anche al fine di agevolare l'auspicato trasferimento delle famiglie agricole dal paese alla campagna.

Con l'articolo 27 si è inteso far fronte alla necessità di ricoverare il bestiame che è ancora radunato, allo scoperto, in centri di raccolta improvvisati. A questo scopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla costruzione, a spese dello Stato, di stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni. Tale iniziativa potrebbe rappresentare la base e un incitamento per la costituzione di cooperative di allevatori e per la creazione di stalle sociali.

L'articolo 28 consente ai produttori agricoli di usufruire, come avvenuto nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, dei prestiti ad ammortamento quinquennale per l'acquisto di bestiame di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

In base all'articolo 29, i prestiti di esercizio, anch'essi ad ammortamento quinquennale, previsti dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, potranno essere concessi sia per le necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e dell'anno successivo all'evento, sia per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento.

Il tasso di interesse al quale viene accordato il beneficio creditizio è in generale del 3 per cento, ma è ridotto all'1,50 per cento se il richiedente riveste la qualifica di coltivatore diretto e all'1 per cento se trattasi di cooperative.

Ai prestiti per l'acquisto di bestiame e a quelli di esercizio, il successivo articolo 30 estende la garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si autorizza una ulteriore spesa complessiva di lire 50.000 milioni, da erogarsi quasi interamente nei tre esercizi dal 1968 al 1970 e ripartita secondo quanto previsto dall'articolo 36 del provvedimento in esame.

Con l'articolo 37 vengono dettate disposizioni in favore delle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulla base dell'esperienza compiuta in occasione delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con l'articolo in questione si è prevista la corresponsione alle imprese predette di un contributo a fondo perduto sino a lire 500.000.

La procedura è semplificata al massimo, essendo sufficiente che l'interessato presenti al prefetto una domanda in carta libera, indicando il presumibile ammontare del danno. La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, competente per territorio, apporrà il visto alla domanda e, qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, provvederà ai necessari accertamenti di fatto. L'ammontare del contributo è quindi determinato dal prefetto.

La spesa necessaria per questi interventi è stata calcolata in 2 miliardi di lire.

Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 40 completano il complesso delle provvidenze già disposte a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Con la prima di esse si dà facoltà al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di esentare i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei predetti comuni dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, fino al 31 dicembre 1968, con assunzione del relativo onere a carico dello Stato. Si tratta, come è noto, di un beneficio già concesso in occasione della catastrofe del Vajont, al pari dell'altra, contemplata dal successivo articolo 40, che riconosce agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968 un diritto di precedenza nella ammissione alle prestazioni assistenziali erogate dall'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonché nella ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

I fondi messi a disposizione del Ministero del lavoro per provvedere all'erogazione delle provvidenze recate dal decreto-legge n. 12 e ora dal ricordato articolo 38 vengono ulte-

riormente incrementati di un miliardo di lire, raggiungendo così il complessivo importo di lire 3 miliardi.

A favore delle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa dei terremoti del gennaio 1968 è prevista dall'articolo 41 la concessione di un contributo di un milione di lire, erogato dal prefetto su semplice domanda del capo famiglia o di chi ne fa le veci, corredata da una dichiarazione del Sindaco del comune di residenza. Per la corresponsione del contributo è prevista una spesa di trecento milioni che sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno per il 1968.

L'articolo 42 reca a sua volta una autorizzazione di spesa di lire 15.200 milioni, parimenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso. Con questo stanziamento, che si aggiunge a quelli già recati dai due precedenti decreti-legge, si intende provvedere ad ulteriori interventi di natura assistenziale e sopprimere alle esigenze delle unità e dei servizi di soccorso e di protezione civile.

Ovviamente, la parte più cospicua dei nuovi mezzi finanziari è riservata, per 12 miliardi, alle spese derivanti dalla corresponsione di provvidenze nel settore dell'assistenza pubblica propriamente detta.

In particolare, il predetto importo viene destinato, per lire 5 miliardi, all'incremento del fondo per la corresponsione del contributo fino a lire 500.000 ai capi famiglia per la perdita di vestiario, masserizie, mobili e suppellettili; per lire 6 miliardi e 200 milioni ad una più ampia integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e a sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, per far fronte alle necessità dell'assistenza alle popolazioni sinistrate dal terremoto; e per lire 800 milioni all'assistenza in natura e alla distribuzione di materiale assistenziale vario, nonché agli oneri per l'impiego dei mezzi di trasporto per l'assistenza alle popolazioni.

Per le esigenze dei servizi della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così validamente impiegati nelle zone terremotate e per sopperire ai maggiori oneri derivanti dai servizi di collegamento dei centri operativi, per vestiario ed equipaggiamento, sono stanziati 700 milioni di lire.

Eguale, due miliardi e 500 milioni sono stanziati per le spese inerenti ai servizi e al personale delle forze di polizia - pubblica sicurezza e carabinieri - anch'esse largamente impiegate nelle zone colpite.

L'articolo 43, primo comma, prevede l'intervento finanziario dello Stato a favore dei comuni che per la gravità dei danni subiti non siano in grado di assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

La misura dei contributi sarà determinata in relazione al disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato coperto con mutui ed alle minori entrate tributarie ed extratributarie venute meno in conseguenza dei movimenti sismici.

I comuni che beneficeranno di così largo aiuto finanziario saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede invece la concessione, per l'esercizio 1968, ai comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e non compresi nell'anzidetto decreto presidenziale, nonché alle Amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, di contributi compensativi delle minori entrate tributarie ed extratributarie derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dai terremoti stessi.

La diversa misura del contributo prevista nei due commi va messa in relazione all'entità del danno finanziario di cui risentiranno presumibilmente i due gruppi di enti, in rapporto alla gravità dei danni arrecati dai movimenti tellurici.

La concessione dei contributi sarà disposta, su proposta della Commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

In attesa che da ulteriori e più approfonditi accertamenti sia possibile stabilire quali dei comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbano essere inclusi nel decreto presidenziale di cui al primo comma dell'articolo in esame e, per conseguenza, quali sono i comuni da comprendere nel secondo gruppo, il presunto onere a carico dello Stato per tali interventi è stato determinato complessivamente in lire 2.500 milioni.

A favore delle province e dei comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, con l'articolo 44 è stata prevista infine la concessione di mutui a compensazione della minore entrata conseguente agli sgravi tributari concessi a norma dei de-

creti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e 15 febbraio 1968, n. 45.

I mutui anzidetti verranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed i relativi oneri di ammortamento saranno a carico dello Stato.

Per il settore scolastico e per la tutela del patrimonio storico-artistico delle zone colpite, appositi stanziamenti sono disposti dagli articoli 45 e seguenti.

È previsto che il Ministero della pubblica istruzione provveda a ricostituire l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie di primo e di secondo grado danneggiate dai terremoti; a fronteggiare gli oneri del trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali; nonché ad erogare contributi ai Patronati e alle Casse scolastiche.

Per questi interventi è prevista una spesa complessiva di 600 milioni nell'anno 1968, ripartita secondo quanto previsto dagli articoli 45 e 47.

L'articolo 46 detta alcune disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico che, nelle località maggiormente colpite, ha subito anch'esso danni gravissimi.

È da notare che per quanto riguarda gli edifici monumentali, l'intervento dello Stato non può tendere, per il momento, che ad assicurare la conservazione storica di ciò che rimane delle opere danneggiate, in quanto per il restauro definitivo occorre procedere sulla base di progetti appositamente elaborati, da predisporre con riguardo anche alle soluzioni che saranno adottate per la ricostruzione dei centri colpiti.

Anche il ripristino delle opere d'arte mobili presenta allo stato attuale difficoltà non facilmente superabili: l'accertamento dei danni e la possibilità di intervento è infatti subordinata all'attuazione dei provvedimenti statici necessari a permettere l'accesso negli edifici e alla rimozione delle macerie sotto le quali siano rimaste opere d'arte (sculture, tele di altari, oggetti d'arte minore, ecc.) di cui molte chiese dei centri colpiti erano ricche.

Non appena possibile si provvederà al recupero delle opere o dei frammenti di esse e al loro trasporto e ricovero in luoghi dove si possa procedere al restauro.

In tale impossibilità di accertare compiutamente l'entità dei danni e quindi delle somme che saranno necessarie per la loro riparazione, con l'articolo 46, il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato, per il 1968, a provvedere, entro il limite di 100 milioni di lire, alle spese e ai contributi di pri-

mo intervento per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico delle zone e dei centri danneggiati.

Il provvedimento in esame contempla poi nuovi interventi a carattere sanitario e destina a questo delicato settore ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta a quelli, già considerati, stanziati con i decreti-legge n. 12 e n. 45 recentemente emanati.

Anzitutto, l'articolo 48 eleva a 300 milioni gli stanziamenti, già recati dai citati provvedimenti, per la erogazione di sussidi a favore di enti morali che gestiscono istituti di ricovero e cura, di case di cura private e di farmacie, al fine di promuovere la ripresa della attività.

Parimenti, l'articolo 50 aumenta da 100 a 300 milioni di lire il contributo straordinario concesso all'Associazione della Croce rossa italiana dall'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, a compenso delle spese sostenute per i presidi sanitari approntati per l'assistenza a favore delle popolazioni sinistrate.

Con l'articolo 49 si intende sovvenire, per quanto possibile, le Amministrazioni ospedaliere e gli altri Enti operanti nel settore, come la Croce rossa italiana, l'Opera nazionale maternità e infanzia, nonché le Amministrazioni comunali e provinciali, con riferimento agli Uffici di igiene e veterinari, agli ambulatori e laboratori, per i danni dai medesimi subiti a causa del terremoto.

È prevista a tale scopo la concessione da parte del Ministero della sanità di contributi, fino al massimo di lire due milioni, per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature sanitarie, onde assicurare il ripristino delle attività istituzionali degli enti. Per questa provvidenza è autorizzata una spesa, nell'anno 1968, di due miliardi di lire.

Con l'articolo 51 viene elevata da 250 a 450 milioni di lire l'autorizzazione di spesa già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, per interventi assistenziali, di competenza del Ministero degli affari esteri, a favore dei connazionali all'estero.

Il nuovo stanziamento di 200 milioni è destinato alla concessione, per lire 50 milioni, di contributi ad enti per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e, per lire 150 milioni, di contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie.

La spesa di 3 miliardi di lire autorizzata con l'articolo 52 rappresenta il reintegro delle

spese ed oneri sostenuti dall'Amministrazione della difesa per l'imponente opera di soccorso svolta dalle Forze armate. Com'è noto, queste sono intervenute oltre che con le prestazioni di un gran numero di militari duramente impegnati fin dal primo momento, con larghe distribuzioni di viveri, coperte, medicinali e materiali vari. Notevolissimo è stato l'impiego di mezzi terrestri, navali ed aerei, con sensibile usura dei mezzi stessi e con forte consumo di carburanti.

Con una disposizione che ricalca quella già contenuta nell'articolo 40 del precedente decreto n. 12 per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per l'Arma dei carabinieri, l'articolo 53 autorizza una spesa di 65 milioni di lire con i quali il Ministero delle finanze provvederà agli interventi necessari per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della guardia di finanza situati nelle zone colpite e per la revisione e riparazione degli elicotteri impiegati nelle operazioni di soccorso.

L'articolo 54 autorizza infine il Ministero del turismo e dello spettacolo a concedere, entro il limite di spesa di lire 100 milioni, contributi straordinari agli Enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

Gli articoli da 55 a 58 recano un complesso di agevolazioni di carattere fiscale e finanziario in analogia a quanto disposto in occasione di analoghe calamità.

Con il primo di tali articoli viene prevista l'esenzione da imposte, tasse e diritti per le domande, gli atti, i provvedimenti e i contratti comunque relativi all'attuazione del provvedimento in esame, nonché per qualsiasi documentazione diretta a conseguire i vari benefici.

È inoltre concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte a favore delle unità immobiliari ricostruite o riparate in base alle norme recate dal decreto in esame.

I corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali per la ricostruzione, nonché gli importi dei contributi erogati ai vari titoli sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Con apposita norma viene data facoltà al Ministro per le finanze di concedere anche l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968 ad Am-

ministrazioni dello Stato e a province, comuni, università e ospedali delle zone colpite dai terremoti.

A tale proposito è da notare che nella norma non è fatta menzione delle baracche pervenute in dono dall'estero, in considerazione che le medesime beneficiano già dell'esenzione in parola, in base all'articolo 14, punto 18, delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Con il successivo articolo 56 viene concessa una esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito alle imprese site nei comuni colpiti dai terremoti che riattivino o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati, nonché alle nuove imprese che installino i propri impianti nei territori di cui trattasi.

La norma assume un particolare rilievo ai fini della ripresa economica della zona interessata, in quanto tende non solo al ripristino delle iniziative preesistenti ma anche a favorire l'insediamento di nuove.

L'articolo 57 dispone a sua volta, nell'intento di sollecitare il concorso dei privati alla ricostruzione, che le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da altri tributi e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

L'articolo 58 detta infine norme dirette ad agevolare gli interventi nella procedura di ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti.

Come accennato in principio, il provvedimento in esame non ha tralasciato di considerare anche la possibilità di attuare in futuro ulteriori iniziative al fine di favorire la rinascita economica e sociale dei comuni colpiti dai terremoti.

A questo scopo, l'articolo 59 demanda alla Cassa per il Mezzogiorno, al Ministero dei lavori pubblici e, per quanto le compete, alla Regione siciliana di promuovere i provvedimenti del caso nell'ambito delle leggi vigenti, ai quali sarà interessato anche il Ministero delle partecipazioni statali onde accertare le possibilità di intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia in quello delle iniziative produttive.

Ai fini del necessario coordinamento è previsto che il complesso dei provvedimenti promossi dalle varie Amministrazioni e dalla Regione sarà approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica

nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Con gli articoli 60-63 si provvede alla indicazione delle fonti di finanziamento per far fronte all'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del provvedimento negli esercizi futuri e, in particolare, per assicurare — in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione — la copertura della spesa da sostenere nell'anno in corso.

A questi fini, con l'articolo 60 viene prevista la destinazione, a parziale copertura degli oneri in argomento, del ricavo netto dei mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, negli anni 1968 e 1969, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 50 miliardi di lire in ciascun esercizio, per gli ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Gli stanziamenti previsti dalla norma citata saranno invece iscritti negli anni finanziari 1971 e 1972 e a tale scopo il Ministro per il tesoro è fin d'ora autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui per un corrispondente ricavo netto di 50 miliardi per ciascuno dei due esercizi.

Il successivo articolo 61 proroga al 31 dicembre 1970 l'addizionale di lire 10 sul prezzo della benzina introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Le maggiori entrate che saranno assicurate da tale proroga vengono riservate esclusivamente all'Erario dello Stato e destinate, per lire 82 miliardi, alla parziale copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame e, per la rimanenza, a quella degli oneri conseguenti alla concessione del contributo per le importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio, che viene contestualmente esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.

Un ulteriore finanziamento di lire 10 miliardi è assicurato dall'articolo 62 che autorizza il Ministro per il tesoro a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di pari importo.

Circa la copertura dell'onere da fronteggiare nell'esercizio in corso, calcolato in lire

80 miliardi, l'articolo 63 vi provvede, quanto a lire 60 miliardi, utilizzando il ricavo dei mutui da contrarre ai sensi dei citati articoli 60 e 62 e, quanto ai rimanenti 20 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti concernenti « costruzioni a carico dello Stato di case per i senza tetto » iscritti, nella misura di lire 10 miliardi annui, nel fondo destinato

a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi 1967 e 1968 (capitolo 5381 - elenco n. 6 - Ministero dei lavori pubblici) e già destinati alla realizzazione del programma di opere per un importo di 50 miliardi di lire indicato nell'apposito disegno di legge all'esame del Parlamento (atto Camera n. 4825).

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

ALLEGATO

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 27 febbraio 1968 - Edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI.

ARTICOLO 1.

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

- a) al ripristino di opere di conto dello Stato;
- b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti allo espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrano tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
- c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;
- d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività com-

merciali, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione;

e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

f) al trasferimento di abitati;

g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

ARTICOLO 2.

I decreti di cui all'articolo 1 stabiliscono per ciascun comune anche l'eventuale appartenenza alla categoria sismica, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

ARTICOLO 3.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, che non risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonché degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito im-

ponibile superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b)*, il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a)*, sempreché, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie *C-1* e *C-2* abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscono l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune. In tal caso, il contributo è commisurato al solo valore della costruzione.

ARTICOLO 4.

Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalla osservanza delle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea; in tali casi ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata a titolo gratuito l'area strettamente necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'articolo 3.

ARTICOLO 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli immobili.

ARTICOLO 6.

Le domande per la concessione di contributi per la ricostruzione e per la riparazione di immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il 31 dicembre 1968.

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta può essere accordata una anticipazione pari al 30 per cento della misura di contributo prevista dalla lettera *c)* dell'articolo 3.

A tale scopo, gli interessati debbono presentare una dichiarazione, convalidata dal Sindaco, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto. Debbono, altresì, presentare la perizia dei lavori che, ove siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente articolo 2, debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui al successivo articolo 16.

La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità e della dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile, nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3.

ARTICOLO 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

ARTICOLO 8.

Gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1 può essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purché venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli Istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché ad Istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere edilizie.

Gli Istituti predetti sono autorizzati a sostituirsi, nella costruzione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari ed i detti Istituti i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termini dell'articolo 3.

Tale differenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento.

ARTICOLO 9.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni ed agli enti interessati, quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In tali casi l'Ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

ARTICOLO 10.

La gestione degli alloggi e dei locali costruiti ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del presente decreto, è affidata agli Istituti previsti nel terzo comma dell'articolo 8, alle condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

All'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti provvedono apposite Commissioni costituite nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o da un suo delegato, dal Sindaco del comune sinistrato cui si riferisce l'assegnazione o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza, nonché da due rappresentanti dei sinistrati. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli alloggi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a riscatto agli assegnatari secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere trasferiti.

Nei successivi 30 giorni il Ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, approva i programmi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i nuovi centri abitati.

Con la stessa procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione.

ARTICOLO 12.

I programmi di opere previsti dall'articolo 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta:

dal Capo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968, che la presiede;

da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'Assessorato all'urbanistica della Regione siciliana;

dagli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle province di Agrigento, Palermo e Trapani;

da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito assegnatole.

ARTICOLO 13.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ARTICOLO 14.

Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio del comune.

Le aree espropriate per i nuovi insediamenti abitativi, ad eccezione di quelle destinate ad opere di conto dello Stato, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state utilizzate dagli aventi diritto, passeranno a far parte del patrimonio comunale, subordinatamente al pagamento del valore di esproprio delle aree stesse.

La spesa relativa alla demolizione ed allo sgombero dei materiali sulle aree abbandonate è a carico dello Stato.

ARTICOLO 15.

Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

ARTICOLO 16.

Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con sede in Palermo, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

L'Ispettorato generale provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo delle opere di competenza del suddetto Ministero da eseguire, in dipendenza dei terremoti, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione tecnico-amministrativa

ed economica delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative, adottando ogni provvedimento necessario, nonché alla concessione e alla liquidazione ad enti e a privati dei contributi previsti dall'articolo 3.

Per l'esecuzione delle opere o anche di singole opere l'Ispettorato generale può avvalersi del sistema della concessione ad enti pubblici.

Per il triennio di cui al primo comma si applicano all'Ispettorato generale le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Ispettorato generale può, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, assumere personale a contratto privato, entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, per una spesa annua non superiore a lire 250.000.000.

L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore al triennio indicato nel primo comma del presente articolo.

All'ordinamento interno dell'Ispettorato generale sarà provveduto con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Il Capo dell'Ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli atti dell'Ispettorato generale sono sottoposti al riscontro della Ragioneria regionale dello Stato di Palermo e al controllo della competente sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana.

ARTICOLO 17.

Presso l'Ispettorato generale è costituito un comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza dell'Ispettorato, sostituisce quello di qualsiasi organo.

Il comitato è presieduto dal Provveditore alle opere pubbliche di Palermo ed è composto dai seguenti membri:

- il capo dell'Ispettorato generale;
- un consigliere di Stato da designare fra quelli addetti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia;
- un avvocato dello Stato in servizio all'Avvocatura distrettuale di Palermo;
- il direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Palermo;
- gli ingegneri preposti agli uffici del Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani;
- i medici provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, i quali intervengono alle sedute del comitato allorché si debbano trattare questioni interessanti le rispettive province;
- il capo dell'Ispettorato regionale agrario di Palermo;
- tre funzionari del Ministero dell'interno, designati tra quelli in servizio nelle Prefetture di Agrigento, Palermo e Trapani, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, i quali intervengono alle sedute del comitato allorché si debbano trattare questioni interessanti la circoscrizione territoriale della Prefettura di appartenenza.

Fanno altresì parte del comitato, quando debba trattare argomenti relativi all'edilizia scolastica, il Sovrintendente all'edilizia scolastica per la Sicilia ed il Provveditore agli studi della provincia interessata.

Assiste alle riunioni del comitato un rappresentante della Regione siciliana.

ARTICOLO 18.

Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i Provveditorati alle opere pubbliche.

Sono altresì estese al capo dell'Ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative alle attribuzioni dei Provveditori alle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni riguardanti i Provveditori alle opere pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

Al personale dei ruoli centrali comandati in servizio presso l'Ispettorato generale spetta l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 19.

È autorizzata a favore del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici decentrati e periferici della Sicilia interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed al presente decreto la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 20.

Le convenzioni per l'affidamento a liberi professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione delle opere sono stipulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 21.

Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 32.615 milioni, lire 43.500 milioni, lire 77.800 milioni, lire 8.535 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971.

Sulle somme autorizzate dal precedente comma è riservato, annualmente, per oneri di carattere generale, un importo non superiore a lire 650 milioni, comprensivo delle spese per il personale straordinario di cui al quinto comma dell'articolo 16 e per le indennità ed i compensi di cui agli articoli 18 e 19.

È autorizzata la spesa di lire 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino delle opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi.

ARTICOLO 22.

A carico degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e dall'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, gravano anche le spese per l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

ARTICOLO 23.

Per attuare i piani di risanamento di cui all'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 28 e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo ulteriori contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968 e fino al 2006.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a comprendere nei propri programmi la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria rese necessarie in relazione alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente comma.

INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.

ARTICOLO 24.

Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:

a) sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;

b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;

c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;

d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;
f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Possono essere, altresì, concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti al terremoto, sono aumentate del 10 per cento.

La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968.

ARTICOLO 25.

A favore dei coltivatori diretti già residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici.

Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per la ricostruzione delle abitazioni civili.

ARTICOLO 26.

Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilità interpodereale, vicinale e di comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale carico la spesa.

La progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature.

ARTICOLO 27.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968.

Le poste in detti ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura su motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio carico alla alimentazione e cura del bestiame.

Per la costruzione dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura è autorizzato a prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo.

I ricoveri di cui sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonoma utilizzazione.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'utilizzazione dei ricoveri sarà consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche aziendali.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

In tali casi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 28.

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

ARTICOLO 29.

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di cinque anni.

ARTICOLO 30.

I prestiti di cui agli articoli 28 e 29 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo articolo 36, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

ARTICOLO 31.

Agli assegnatari dei terreni della «Cassa per la formazione della proprietà contadina», per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei terremoti, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

ARTICOLO 32.

I capi di bestiame trattenuti ed alimentati nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari entro il 15 giugno 1968 potranno essere venduti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in prossimità della scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 per l'alimentazione del bestiame.

Il ricavato delle singole vendite dovrà essere depositato in un libretto di risparmio postale intestato al proprietario, con vincolo a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale autorizzerà la riscossione della somma da parte dell'avente diritto.

Qualora non sia nota la persona del proprietario, il libretto postale sarà intestato all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la somma depositata sarà consegnata a chi dimostri di avere diritto al ricavato della vendita.

ARTICOLO 33.

Ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, i territori considerati montani ai termini della legge 30 luglio 1957, n. 657, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, sono classificati a tutti gli effetti comprensorio di bonifica montana.

ARTICOLO 34.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere i contributi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente decreto, quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

Quando detta spesa superi i 30 milioni, provvede il Ministero della agricoltura e delle foreste.

Per gli interventi nel settore agricolo previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per l'applicazione degli articoli 24 e 27 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

ARTICOLO 35.

È autorizzata a favore del personale in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al presente decreto, la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

ARTICOLO 36.

È autorizzata la spesa di lire 47.500 milioni così ripartita:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico e per spese di studio e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - nell'esercizio 1968 | L. 1.500 milioni |
| - nell'esercizio 1969 | » 1.500 milioni |
| - nell'esercizio 1970 | » 1.000 milioni |
- b) per gli interventi di cui all'articolo 24 relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione,
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - nell'esercizio 1968 | L. 1.000 milioni |
| - nell'esercizio 1969 | » 500 milioni |
| - nell'esercizio 1970 | » 500 milioni |
- c) per gli altri interventi di cui all'articolo 24 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - nell'esercizio 1968 | L. 8.000 milioni |
| - nell'esercizio 1969 | » 8.000 milioni |
| - nell'esercizio 1970 | » 8.000 milioni |

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- d) per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati,
- nell'esercizio 1968 L. 2.000 milioni
 - nell'esercizio 1969 » 2.000 milioni
 - nell'esercizio 1970 » 1.000 milioni
- e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'articolo 26,
- nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni
 - nell'esercizio 1969 » 3.000 milioni
 - nell'esercizio 1970 » 2.000 milioni
- f) per la costruzione di ricoveri collettivi per il bestiame di cui all'articolo 27,
- nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni
- g) per gli interventi di cui all'articolo 28 in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777,
- nell'esercizio 1968 L. 900 milioni
- h) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui agli articoli 28 e 29, a norma dell'articolo 30,
- nell'esercizio 1968 L. 800 milioni
- i) per gli oneri di carattere generale - comprensivi dei compensi al personale di cui all'articolo 35 - ,
- nell'esercizio 1968 L. 600 milioni
 - nell'esercizio 1969 » 600 milioni
 - nell'esercizio 1970 » 600 milioni

È altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE.

ARTICOLO 37.

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori della industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000.

L'ammontare del contributo è determinato dal prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi Albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza

di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI.

ARTICOLO 38.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, per l'assistenza malattia e l'ENAOLI, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.

ARTICOLO 39.

L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'articolo 38 è assunto a carico dello Stato.

La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che è ulteriormente elevato a lire 3.000 milioni.

ARTICOLO 40.

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nelle erogazioni delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed all'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, e che abbiano subito danni a seguito dei terremoti del gennaio 1968, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA E LA PROTEZIONE CIVILE
ED A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI.

ARTICOLO 41.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione.

A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto deceduto, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, nonché la data del decesso.

Alla concessione del contributo provvede il prefetto della provincia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire trecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'interno, i fondi non utilizzati sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo saranno portati ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal successivo articolo 42 per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

ARTICOLO 42.

L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la corresponsione del contributo ivi previsto, è elevata a lire 9.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 16.525 milioni.

La maggiore somma di lire 7.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

- a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 6.200 milioni
- b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario » 800 milioni

È altresì autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

- a) spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone colpite dal terremoto L. 700 milioni
- b) spese inerenti ai servizi ed al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che sono intervenuti nelle zone colpite dal terremoto » 2.500 milioni

ARTICOLO 43.

Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato pari all'ammontare dei mutui autorizzati a copertura del disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato e delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

Agli altri comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed alle Amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta, su proposta della Commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo all'esercizio 1968.

ARTICOLO 44.

Alle province ed ai comuni indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30 a compensazione della minore entrata derivante da sgravi tributari concessi a norma dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE SCOLASTICO E DEI MONUMENTI.

ARTICOLO 45.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie di primo e secondo grado danneggiate dai terremoti.

ARTICOLO 46.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere alle spese ed ai contributi di primo intervento per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Sicilia occidentale danneggiato dai terremoti.

I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Palermo sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

ARTICOLO 47.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a:

- a) spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli Istituti professionali;
- b) contributi per il funzionamento dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;
- c) contributi ai Patronati scolastici per l'attuazione del dopo scuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali;
- d) contributi alle casse scolastiche delle scuole medie statali;
- e) contributi alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria, superiore e artistica.

INTERVENTI DI CARATTERE SANITARIO E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

ARTICOLO 48.

L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a lire 130 milioni dall'articolo 8 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 200 milioni.

ARTICOLO 49.

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti antitracomatosi, all'Opera nazionale maternità e infanzia, alla Croce rossa italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino delle attività istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto dei terremoti del gennaio 1968, nonché contributi per interventi di urgenza per il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un ammontare complessivo di lire 2 milioni.

Il contributo è disposto, previo accertamento dell'entità dei danni e delle esigenze di cui al comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Gli uffici tecnici erariali, ove richiesti, effettuano gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non sanitarie.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Ai fini indicati nei commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

ARTICOLO 50.

Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevato da lire 100 a lire 300 milioni.

INTERVENTI VARI.

ARTICOLO 51.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni.

La maggiore somma di lire 200 milioni è destinata ai seguenti interventi:

contributi ad enti per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero	L. 50 milioni
contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie	» 150 milioni

ARTICOLO 52.

È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

ARTICOLO 53.

È autorizzata la spesa di lire 65 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della guardia di finanza situati nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	L. 50 milioni
revisione e riparazione di elicotteri ed automezzi del Corpo della guardia di finanza impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	» 15 milioni

ARTICOLO 54.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la concessione di contributi straordinari agli Enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE.

ARTICOLO 55.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dai tributi speciali e dagli emolumenti contemplati rispettivamente dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Per le unità immobiliari ricostruite o riparate in attuazione del presente decreto è concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte sempreché, nel caso di riparazione, il danno abbia raggiunto almeno la percentuale del 50 per cento.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata, nonché gli importi dei contributi previsti dal presente decreto.

Per conseguire le agevolazioni stabilite dal presente articolo, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione statale competente che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

È data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968 ad Amministrazioni dello Stato e a province, comuni, università ed ospedali dei territori colpiti dai terremoti.

ARTICOLO 56.

Le imprese, site nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e all'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 57.

Le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. La stessa disposizione si applica se le somme sono versate agli enti pubblici che provvedono alle costruzioni medesime ovvero a società costituite esclusivamente per la costruzione di alloggi da assegnare gratuitamente ai danneggiati dai terremoti.

Le agevolazioni stabilite dal comma precedente non si cumulano con quelle previste dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

ARTICOLO 58.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo allo istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni; qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e all'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire centomila.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA RINASCITA
ECONOMICA E SOCIALE DEI COMUNI TERREMOTATI.

ARTICOLO 59.

La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici e, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, promuoveranno, nell'ambito delle leggi vigenti, una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Ministero delle partecipazioni statali sarà sentito onde accertare le possibilità di intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti sarà approvato dal CIPE nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

ARTICOLO 60.

Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'articolo 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, quali ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno, saranno iscritti negli anni finanziari 1971 e 1972.

Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre, negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi agli anni medesimi.

I mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e 1969 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

ARTICOLO 61.

È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'Erario dello Stato e destinate fino a concorrenza di lire 82 miliardi a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonché per la residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, che si intende esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.

ARTICOLO 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 10 miliardi.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

L'ammortamento dei mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

ARTICOLO 63.

All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede, quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 10 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato

di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 64.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1968.

SARAGAT

MORO, FANFANI, TAVIANI, REALE, PRETI,
TREMELLONI, GUI, MANCINI, RESTIVO,
ANDREOTTI, BOSCO, MARIOTTI,
PASTORE, PIERACCINI, COLOMBO.